

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1041

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1993

Norme sugli archivi storici dei partiti politici

ONOREVOLI SENATORI. - Il ruolo politico che i partiti politici hanno svolto, dalla caduta del fascismo ad oggi, nella vita politica ed istituzionale del Paese, induce ad affermare che difficilmente la storia d'Italia degli ultimi cinquat'anni potrà essere ricostruita senza il supporto di documentazione che gli archivi storici degli stessi partiti possono offrire.

Gli archivi storici dei partiti politici non sono, oggi, in alcun modo tutelati, pur essendo fonti essenziali per la ricostruzione storica.

La inclusione di tali archivi nella normativa per gli archivi privati (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, legge 5 giugno 1986, n. 253, e seguenti) non appare idonea, sia per motivi di principio (la atipicità giuridica del soggetto titolare degli archivi, il partito politico), sia per motivi pratici (le Soprintendenze archivistiche sono già oberate dall'immane lavoro loro delegato, con stanziamenti, peraltro, del tutto insufficienti).

Non sembra opportuno che il finanziamento per la conservazione, l'inventariazione e la tenuta dell'archivio storico sia incluso nel finanziamento pubblico dei partiti, perchè l'archivio, pur prodotto dal partito, diviene poi un bene culturale di interesse storico, e come tale va considerato, attribuendolo alla competenza del Ministero dei beni culturali.

Occorre considerare infatti che il consenso ottenuto da un partito non sempre corrisponde ed è proporzionale alla «storia passata» del partito stesso; e ci sono sintomi che autorizzano a pensare che tale situazione sarà sempre più frequente; il finanziamento agli archivi storici, dunque, dovrà essere proporzionale non al consenso al partito, ma alla consistenza e quindi alla qualità della tenuta dell'archivio, anche nel

momento in cui il partito stesso non dovesse più avere rappresentanza elettiva.

Il presente disegno di legge si compone di nove articoli.

All'articolo 1 si prevede la erogazione del finanziamento pubblico tramite le Fondazioni alle quali gli Archivi siano conferiti, e, al tempo stesso si definiscono le caratteristiche dei partiti i cui archivi storici possano godere del finanziamento.

Con l'articolo 2 si istituisce una Commissione nazionale per il finanziamento delle Fondazioni depositarie degli archivi politici, scegliendo la logica del sorteggio all'interno di alcune categorie, e l'utilizzo delle energie intellettuali e delle competenze di coloro che sono appena entrati nella fase del pensionamento.

Nell'articolo 3 si delega l'Ufficio centrale per i beni archivistici del Ministero dei beni culturali alla formazione della Commissione.

Con gli articoli 4 e 5 si dettano norme di vita interna della Commissione.

L'articolo 6 prevede i meccanismi e il sistema di assegnazione dei fondi da parte della Commissione, e detta altresì obblighi per le Fondazioni che ottengano il finanziamento degli archivi storici dei partiti in forza della presente legge.

L'articolo 7 prevede la possibilità di ricorso presso il Consiglio di Stato avverso i provvedimenti di assegnazione dei fondi.

L'articolo 8 detta ulteriori obblighi a carico delle Fondazioni e prescrive il controllo della Corte dei conti sui loro bilanci.

L'articolo 9 individua il finanziamento della legge non accendendo nuovi oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, ma utilizzando invece, con gli opportuni spostamenti contabili, il risparmio effettuato sommando le voci di «vitto» e «soldo» dei militari di leva, ottenuto riducendone di dieci giorni la ferma.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Gli archivi storici dei partiti politici sono sostenuti dal finanziamento pubblico erogato alle Fondazioni che ne sono depositarie.

2. Possono essere oggetto di tale finanziamento gli archivi storici di quei partiti che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) aver ottenuto una rappresentanza in Parlamento nelle più recenti elezioni politiche o europee;

b) avere esercitato un ruolo documentabile nella vita parlamentare e politica del Paese;

c) aver più volte ottenuto rappresentanze nelle elezioni regionali.

Art. 2.

1. È istituita una Commissione nazionale per il finanziamento delle Fondazioni depositarie degli archivi dei partiti politici.

2. La Commissione è composta da:

a) cinque membri estratti a sorte tra i docenti di materie storiche nelle università italiane che abbiano lasciato l'insegnamento, per avvenuto pensionamento, da non più di cinque anni;

b) cinque membri estratti a sorte tra i magistrati che abbiano ricoperto qualifiche non inferiori a presidente di Corte d'appello e che siano in pensione da non più di cinque anni;

c) tre membri estratti a sorte tra i funzionari in carica nel Ministero dei beni culturali, con qualifica di dirigente.

Art. 3.

1. Gli adempimenti per la formazione della Commissione di cui all'articolo 2,

sono affidati all'Ufficio centrale per i beni archivistici del Ministero dei beni culturali, e devono essere conclusi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La nomina deve essere espressamente accettata dagli interessati, dopo la notifica dell'avvenuta estrazione a sorte; altrimenti si procede ad una nuova estrazione.

Art. 4.

1. La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi membri non sono immediatamente rieleggibili.

2. I posti che si rendono vacanti, per dimissioni, o per decesso, o per decadenza dovuta ad oltre tre assenze consecutive non giustificate, vengono immediatamente coperti con successiva estrazione a sorte all'interno della categoria cui il membro cessato appartiene.

3. La Commissione elegge al suo interno un Presidente scelto tra i membri di ognuno dei rimanenti gruppi.

4. La Commissione assume decisioni a maggioranza dei membri che la compongono.

5. La Commissione è convocata d'ufficio entro quindici giorni dalla avvenuta costituzione, si riunisce poi ogni due mesi ed ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 5.

1. Alle sedute della Commissione può assistere un rappresentante, munito di delega scritta del rispettivo Presidente, per ognuna delle Fondazioni che abbiano presentato richiesta di finanziamento.

2. Tale rappresentante può, su richiesta sua o di ogni membro della Commissione, intervenire anche emendando le richieste formulate in precedenza dalla Fondazione da lui rappresentata.

Art. 6.

1. La Commissione nazionale per il finanziamento alle Fondazioni depositarie

degli archivi dei partiti politici può decidere, su richiesta di ciascuna Fondazione, di erogare ad essa, sentito il parere dei competenti organi della Direzione generale degli archivi di stato, un contributo annuale fisso, con revisione triennale, per la tenuta, la inventariazione e la informatizzazione dei Fondi di archivio e di documentazione cartacei, sonori, audiovisivi, informatici di proprietà della Fondazione o ad essa conferiti, i quali nel loro complesso costituiscono patrimonio della Fondazione stessa.

2. La Commissione è tenuta a compilare il piano annuale dei finanziamenti che verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. I contributi assegnati alle Fondazioni e la loro revisione sono in proporzione alla consistenza dei rispettivi fondi di archivio e di documentazione e del lavoro di sistemazione effettivamente e rispettivamente svolto dalle Fondazioni stesse, secondo il parere scritto e motivato, su richiesta della Commissione, dal Comitato di settore per i beni archivistici.

4. Le Fondazioni che ricevono il contributo pubblico sono tenute a mettere a disposizione degli studiosi i Fondi stessi, con i limiti di tempo e di riservatezza per le persone, stabiliti di concerto da ogni Fondazione e dal rispettivo partito titolare dell'archivio.

5. I contributi approvati dalla Commissione saranno versati annualmente entro il mese di aprile successivo alla loro approvazione al tesoriere autorizzato dai rispettivi statuti delle Fondazioni.

Art. 7.

1. Contro la assegnazione e la ripartizione dei fondi da parte della Commissione, è ammesso ricorso, motivato e documentato, presso il Consiglio di Stato da parte delle Fondazioni che abbiano avanzato domanda di finanziamento.

Art. 8.

1. Le Fondazioni che abbiano usufruito del finanziamento pubblico hanno l'obbligo

di presentare alla Corte dei conti, entro il 31 gennaio, il bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno precedente, firmato dal presidente e dal tesoriere della Fondazione.

2. La mancata presentazione del bilancio preclude, per la Fondazione inadempiente, la possibilità di usufruire di nuovi e successivi finanziamenti, anche se già stanziati.

3. La Corte dei conti è tenuta a pronunciarsi sui bilanci presentati dalle Fondazioni entro due mesi dalla data di presentazione.

4. L'eventuale parere negativo espresso dalla Corte sospende, fino a chiarimento avvenuto, la possibilità della Fondazione interessata di riscuotere fondi previsti nell'ambito del finanziamento pubblico anche se già stanziati.

5. Il bilancio delle fondazioni che abbiano ricevuto il finanziamento pubblico deve essere pubblicato, a cura delle Fondazioni stesse, entro il 31 gennaio di ogni anno su almeno due giornali a diffusione nazionale, con voci dettagliate di spesa.

Art. 9.

1. Il finanziamento della presente legge viene assicurato dal risparmio effettuato sul bilancio del Ministero della difesa con la riduzione della ferma di tutti i militari di leva, di un numero di giorni tale che sommando le voci di spesa del «vitto» e del «soldo» si ottenga una cifra di venti miliardi annui, con i successivi aggiornamenti contabili rapportati all'andamento della svalutazione.

2. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Presidente del Consiglio, dei ministri della difesa e dei beni culturali, provvederà alle necessarie operazioni di trasferimento contabile per il primo anno di applicazione della legge.

3. Il trasferimento di cui al comma 2 verrà consolidato e reso stabile nei bilanci dello Stato degli esercizi finanziari successivi, con gli aggiornamenti contabili rapportati all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.